ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale L 106
dell'Unione europea

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51° anno
16 aprile 2008

Sommario

I *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria*

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 336/2008 della Commissione, del 15 aprile 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

Regolamento (CE) n. 337/2008 della Commissione, del 15 aprile 2008, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 aprile 2008 3

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

Consiglio

2008/305/CE:

★ **Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Panama su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei** 6

Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Panama su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei ... 7

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2008/306/CE:

★ **Decisione del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina relativo ai dazi all'esportazione** 14

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina relativo ai dazi all'esportazione 15

III *Atti adottati a norma del trattato UE*

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

★ **Azione comune 2008/307/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2008, a sostegno delle attività dell'Organizzazione mondiale della sanità nel settore della biosicurezza e della bioprotezione nei laboratori e nell'ambito della strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa** 17

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 336/2008 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli [1], in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

[1] GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 aprile 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	69,6
	TN	115,9
	TR	109,1
	ZZ	98,2
0707 00 05	JO	178,8
	MA	43,7
	TR	150,5
	ZZ	124,3
0709 90 70	MA	97,2
	TR	105,2
	ZZ	101,2
0805 10 20	EG	53,4
	IL	59,3
	MA	56,1
	TN	53,2
	TR	56,0
	US	55,6
	ZZ	55,6
0805 50 10	AR	117,4
	IL	117,6
	TR	129,6
	ZA	134,8
	ZZ	124,9
0808 10 80	AR	81,7
	BR	82,8
	CA	79,6
	CL	81,8
	CN	92,0
	MK	57,9
	NZ	124,5
	US	102,4
	UY	73,5
	ZA	73,0
	ZZ	84,9
0808 20 50	AR	83,5
	AU	93,7
	CL	92,9
	CN	47,6
	ZA	95,7
	ZZ	82,7

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 337/2008 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2008

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 aprile 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1],

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l'ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 4 del medesimo regolamento.

(4) Occorre fissare i diritti all'importazione per il periodo a decorrere dal 16 aprile 2008, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5) Tuttavia, a norma del regolamento (CE) n. 1/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante sospensione temporanea dei dazi doganali all'importazione di alcuni cereali per la campagna di commercializzazione 2007/2008 [3], l'applicazione di alcuni dazi fissati dal presente regolamento è sospesa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabili a decorrere dal 16 aprile 2008, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

---

[1] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 dell'29.6.2007, pag. 6). Il regolamento (CE) n. 1784/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1º luglio 2008.

[2] GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 5).

[3] GU L 1 del 4.1.2008, pag. 1.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 16 aprile 2008

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione (1) (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00 (*)
	di media qualità	0,00 (*)
	di bassa qualità	0,00 (*)
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00 (*)
1002 00 00	SEGALA	0,00 (*)
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	0,00
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)	0,00 (*)
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0,00 (*)

(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

— 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

(*) Secondo quanto previsto nel regolamento (CE) n. 1/2008 l'applicazione di questo dazio è sospesa.

ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

1.4.2008-14.4.2008

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

	Frumento tenero (*)	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità (**)	Frumento duro di bassa qualità (***)	Orzo
Borsa	Minnéapolis	Chicago	—	—	—	—
Quotazione	313,39	148,60	—	—	—	—
Prezzo FOB USA	—	—	334,99	324,99	304,99	161,68
Premio sul Golfo	—	11,27	—	—	—	—
Premio sui Grandi laghi	20,07	—	—	—	—	—

(*) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(**) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(***) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:	41,07 EUR/t
Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:	35,41 EUR/t

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2008

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Panama su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2008/305/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con i paesi terzi negoziati per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica di Panama su alcuni aspetti dei servizi aerei («l'accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3) Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, l'accordo è stato firmato il 1º ottobre 2007 a nome della Comunità europea.

(4) È opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Panama su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione [1].

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 1 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.

Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL

[1] Cfr. pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale.

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica di Panama su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI PANAMA

dall'altra,

(in seguito denominate «le Parti»)

CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e la Repubblica di Panama sono stati firmati accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto con la legislazione della Comunità europea;

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati da accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi;

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all'accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi;

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità alla legislazione della Comunità europea;

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica di Panama, che sono in contrasto con la legislazione comunitaria, devono essere rese conformi a quest'ultima, in modo da costituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Repubblica di Panama e per garantire la continuità di tali servizi aerei;

CONSTATANDO che la Comunità europea non ha intenzione, nell'ambito di questi negoziati, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Repubblica di Panama, di compromettere l'equilibrio fra i vettori aerei comunitari e i vettori aerei della Repubblica di Panama, né di negoziare modifiche delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente accordo, per «Stati membri» si intendono gli Stati membri della Comunità europea. Per «Stati membri LACAC» si intendono gli Stati membri della Commissione latino-americana per l'aviazione civile.

2. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato I i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

Articolo 2

Designazione, autorizzazione e revoca

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui rispettivamente all'allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dalla Repubblica di Panama, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi. Le disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui rispettivamente all'allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte della Repubblica di Panama, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dallo Stato membro, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Repubblica di Panama rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i) il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii) lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

iii) il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

3. La Repubblica di Panama può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i) il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; o

ii) lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo non eserciti o non mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo, ovvero l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o

iii) il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato; o

iv) il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale tra la Repubblica di Panama ed un altro Stato membro e la Repubblica di Panama dimostri che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende un punto situato in quest'altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall'altro accordo; o

v) il vettore aereo sia titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro con il quale non esista alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei fra la Repubblica di Panama e tale Stato membro, e al vettore designato dalla Repubblica di Panama siano stati negati i diritti di traffico verso tale Stato membro.

La Repubblica di Panama esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

4. Una volta ricevuta la designazione da parte della Repubblica di Panama, uno Stato membro rilascia, con tempi procedurali minimi, le autorizzazioni ed i permessi opportuni, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i) il vettore aereo sia stabilito nella Repubblica di Panama; e

ii) la Repubblica di Panama eserciti e continui ad esercitare un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo e sia competente per il rilascio del certificato di operatore aereo; e

iii) il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri LACAC e/o a cittadini di Stati membri LACAC e sia da questi effettivamente controllato.

5. Uno Stato membro può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato dalla Repubblica di Panama qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i) il vettore aereo non sia stabilito nella Repubblica di Panama; o

ii) la Repubblica di Panama non eserciti o non mantenga un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo ovvero non sia responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo; o

iii) il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri LACAC e/o a cittadini di Stati membri LACAC o non sia da questi effettivamente controllato; o

iv) il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in forza di un accordo bilaterale fra lo Stato membro ed un altro Stato membro LACAC e lo Stato membro dimostri che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende un punto situato nel menzionato Stato membro LACAC, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall'altro accordo.

Articolo 3

Sicurezza

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli elencati nell'allegato II, lettera c).

2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Repubblica di Panama ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore aereo e la Repubblica di Panama si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento di standard di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tassazione del carburante per aerei

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli elencati nell'allegato II, lettera d).

2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato II, lettera d), osta a che gli Stati membri impongano, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul loro rispettivo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Repubblica di Panama che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

3. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato II, lettera d), osta a che la Repubblica di Panama imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore designato da uno Stato membro che operano tra due punti situati nel territorio della Repubblica di Panama o tra un punto situato nella Repubblica di Panama e un punto situato in un altro Stato membro LACAC.

Articolo 5

Tariffe di trasporto

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 e 3 del presente articolo integrano gli articoli elencati nell'allegato II, lettera e).

2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica di Panama in forza di un accordo di cui all'allegato I che contenga una disposizione indicata nell'allegato II, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggette alla legislazione della Comunità europea. La legislazione comunitaria è applicata su base non discriminatoria.

3. Le tariffe praticate dal vettore aereo o dai vettori aerei designati da uno Stato membro in forza di un accordo di cui all'allegato I che contenga una disposizione indicata nell'allegato II, lettera e), per trasporti fra la Repubblica di Panama ed un altro Stato membro della LACAC sono soggette alla legislazione panamense per quanto riguarda la leadership di prezzo e sono applicate su base non discriminatoria.

Articolo 6

Compatibilità con le norme sulla concorrenza

1. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato I, i) favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, restringono o falsano la concorrenza; o ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, restringono o falsano la concorrenza.

2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell'allegato I che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate.

Articolo 7

Allegati dell'accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 8

Revisione o modifica

Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 10

Denuncia

1. La denuncia di uno degli accordi elencati nell'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.

2. La denuncia di tutti gli accordi elencati nell'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Panama City, in duplice esemplare, il primo ottobre duemilasette nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, e ungherese. In caso di divergenza, il testo in lingua spagnola prevale sulle altre versioni.

За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Ghall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen

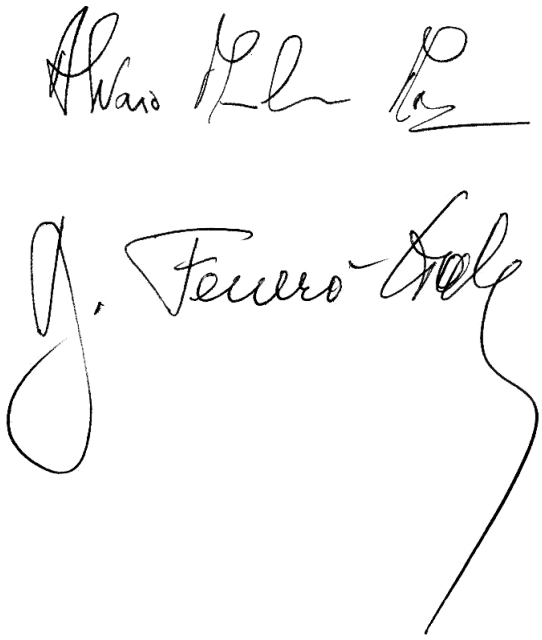

За Република Панама
Por la República de Panamá
Za Panamskou republiku
For Republikken Panama
Für die Republik Panama
Panama Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Παναμά
For the Republic of Panama
Pour la République du Panama
Per la Repubblica di Panama
Panamas Republikas vārdā
Panamos Respublikos vardu
A Panamai Köztársaság részéről
Ghar-Repubblika tal-Panama
Voor de Republiek Panama
W imieniu Republiki Panamy
Pela República do Panamá
Pentru Republica Panama
Za Panamskú republiku
Za Republiko Panamo
Panaman tasavallan puolesta
För Republiken Panama

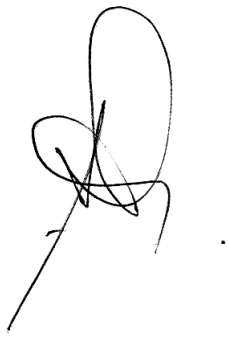

ALLEGATO I

Elenco degli accordi di cui all'articolo 1 del presente accordo

a) Accordi relativi ai servizi aerei fra la Repubblica di Panama e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo

— Accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Panama, fatto a Panama il 13 dicembre 1999, in seguito denominato «accordo Panama-Germania» nell'allegato II.

— Accordo sui servizi aerei fra i governi della Repubblica di Panama e il Regno del Belgio, fatto a Panama City il 12 gennaio 1966, in seguito denominato «accordo Panama-Belgio» nell'allegato II.

— Accordo fra il Regno di Spagna e la Repubblica di Panama, fatto a Panama City il 7 agosto 2001, in seguito denominato «accordo Panama-Spagna» nell'allegato II.

— Protocollo della riunione fra le delegazioni aeronautiche del governo della Repubblica Italiana e del governo della Repubblica di Panama, fatto a Roma l'11 novembre 1970, in seguito denominato «protocollo Panama-Italia» nell'allegato II.

— Accordo fra la Repubblica di Panama e il Regno dei Paesi Bassi in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e oltre, siglato come allegato II del memorandum di intesa fatto all'Aja il 7 giugno 1995, in seguito denominato «accordo Panama-Paesi Bassi» nell'allegato II.

— Accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica di Panama, siglato come allegato B del memorandum d'intesa firmato a Londra il 26 agosto 1997, in seguito denominato «accordo Panama-Regno Unito» nell'allegato II.

b) Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica di Panama e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo.

ALLEGATO II

Elenco degli articoli contenuti negli accordi elencati nell'allegato I e a cui si fa riferimento negli articoli da 2 a 5 del presente accordo

a) Designazione:

— Articolo 3 dell'accordo Panama-Germania;

— Articolo 3 dell'accordo Panama-Spagna;

— Articolo 4 dell'accordo Panama-Paesi Bassi;

— Articolo 4 dell'accordo Panama-Regno Unito;

b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

— Articolo 3 dell'accordo Panama-Germania;

— Articolo 9 dell'accordo Panama-Belgio;

— Articolo 4 dell'accordo Panama-Spagna;

— Articolo 5 dell'accordo Panama-Paesi Bassi;

— Articolo 5 dell'accordo Panama-Regno Unito;

c) Controllo regolamentare:

— Articolo 12 dell'accordo Panama-Germania;

— Articolo 11 dell'accordo Panama-Spagna;

d) Tassazione del carburante per aerei:

— Articolo 6 dell'accordo Panama-Germania;

— Articolo 7 dell'accordo Panama-Belgio;

— Articolo 5 dell'accordo Panama-Spagna;

— Articolo 10 dell'accordo Panama-Paesi Bassi;

— Articolo 8 dell'accordo Panama-Regno Unito;

e) Tariffe di trasporto:

— Articolo 10 dell'accordo Panama-Germania;

— Articolo 5 dell'accordo Panama-Belgio;

— Articolo 7 dell'accordo Panama-Spagna.

— Articolo 6 dell'accordo Panama-Paesi Bassi;

— Articolo 7 dell'accordo Panama-Regno Unito.

ALLEGATO III

Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo

a) La Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

b) il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

c) il Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

d) la Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di trasporti aerei).

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2008

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina relativo ai dazi all'esportazione

(2008/306/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 14 giugno 1994 le Comunità europee, i loro Stati membri e l'Ucraina hanno firmato a Lussemburgo un accordo di partenariato e di cooperazione (PCA) entrato in vigore il 1º marzo 1998.

(2) Visto l'impegno della Comunità, degli Stati membri e dell'Ucraina a rafforzare l'integrazione economica che costituisce il vero fondamento del loro partenariato.

(3) A partire dal marzo 2007 sono stati aperti negoziati per un nuovo accordo rafforzato tra UE e Ucraina che sostituirà il PCA.

(4) L'accordo rafforzato prevede l'istituzione di un'area globale e approfondita di libero scambio (ALS) come elemento principale del suddetto accordo in seguito all'adesione dell'Ucraina all'OMC.

(5) Nel contesto dei negoziati per l'adesione all'OMC, la Commissione ha negoziato a nome della Comunità una serie di impegni per la completa apertura del mercato da parte dell'Ucraina, che rivestono particolare importanza per la Comunità e sono contemplati nella relazione bilaterale concordata tra l'Ucraina e la Commissione il 17 marzo 2003.

(6) I suddetti impegni saranno incorporati nel protocollo di adesione dell'Ucraina all'OMC.

(7) Durante il processo di adesione dell'Ucraina all'OMC la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina in cui l'Ucraina si impegnava ad eliminare i dazi all'esportazione sullo scambio di merci a partire dall'entrata in vigore del futuro accordo ALS tra l'UE e l'Ucraina.

(8) Occorre approvare l'accordo a nome della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina relativo all'eliminazione da parte dell'Ucraina dei dazi all'esportazione sullo scambio di merci.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo al fine di vincolare la Comunità [1].

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.

Per il Consiglio
Il presidente
I. JARC

[1] La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata a cura del segretariato generale del Consiglio nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

TRADUZIONE

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina relativo ai dazi all'esportazione

A. *Lettera del governo dell'Ucraina*

Kiev, 11 dicembre 2007

Signor Ambasciatore,

Nel contesto dell'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e l'Ucraina del 14 giugno 1994 e conformemente ai negoziati d'adesione dell'Ucraina all'Organizzazione mondiale per il commercio, lo scopo di questa lettera è di confermare che i dazi applicati dall'Ucraina sui beni prodotti nella nazione ed esportati nella Comunità europea verranno eliminati dall'entrata in vigore dell'accordo sull'area di libero scambio tra l'UE e l'Ucraina, che sarà negoziato dopo la finalizzazione del processo di adesione dell'Ucraina all'OMC nel contesto di un nuovo accordo rafforzato.

Si propone che la presente lettera e la sua risposta costituiscano un accordo formale tra le parti.

Questo accordo entrerà in vigore dalla data in cui la Comunità europea riceverà una notifica scritta dall'Ucraina che confermi il completamento delle opportune procedure interne.

Confermo che la presente lettera e la sua risposta costituiranno un accordo formale tra le parti.

Voglia accettare, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia profonda stima.

A nome dell'Ucraina
M. AZAROV

B. *Lettera della Comunità europea*

Bruxelles, 1º aprile 2008

Signor Ambasciatore,

Confermo di aver ricevuto la lettera del governo ucraino datata 11 dicembre 2007 e le porgo i miei ringraziamenti. La lettera recita come segue:

«Nel contesto dell'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e l'Ucraina del 14 giugno 1994 e conformemente ai negoziati d'adesione dell'Ucraina all'Organizzazione mondiale per il commercio, lo scopo di questa lettera è di confermare che i dazi applicati dall'Ucraina sui beni prodotti nella nazione ed esportati nella Comunità europea verranno eliminati dall'entrata in vigore dell'accordo sull'area di libero scambio tra l'UE e l'Ucraina, che sarà negoziato dopo la finalizzazione del processo di adesione dell'Ucraina all'OMC nel contesto di un nuovo accordo rafforzato.

Si propone che la presente lettera e la sua risposta costituiscano un accordo formale tra le parti.

Questo accordo entrerà in vigore dalla data in cui la Comunità europea riceverà una notifica scritta dall'Ucraina che confermi il completamento delle opportune procedure interne.

Confermo che la presente lettera e la sua risposta costituiranno un accordo formale tra le parti.»

Confermo che la suddetta lettera e la mia risposta costituiranno un accordo formale tra le parti.

Voglia accettare, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia profonda stima.

A nome della Comunità europea
P. MANDELSON

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

AZIONE COMUNE 2008/307/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2008

a sostegno delle attività dell'Organizzazione mondiale della sanità nel settore della biosicurezza e della bioprotezione nei laboratori e nell'ambito della strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (di seguito «strategia dell'UE»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure atte a combattere tale proliferazione.

(2) L'Unione europea sta attivamente attuando la strategia dell'UE e le misure elencate nel relativo capitolo III, in particolare quelle connesse con il rafforzamento della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (di seguito «BTWC»), compreso il sostegno all'attuazione a livello nazionale della BTWC attraverso, fra l'altro, l'azione comune 2006/184/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2006, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa [1], e il piano d'azione dell'UE sulle armi biologiche e tossiniche, a integrazione dell'azione comune dell'UE a sostegno della BTWC [2].

(3) Il 20 marzo 2006 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la posizione comune 2006/242/PESC riguardante la conferenza di revisione del 2006 della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC) [3], con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la diffusione universale della BTWC, adoperandosi per un risultato positivo della conferenza di revisione (di seguito «sesta conferenza di revisione»). In occasione della sesta conferenza di revisione, svoltasi nel dicembre 2006, l'UE ha promosso la piena osservanza delle disposizioni della BTWC da parte di tutti gli Stati parte della convenzione e il rafforzamento, se necessario, delle misure nazionali di attuazione, comprese le norme di diritto penale, e del controllo sui microrganismi e le tossine patogeni nel quadro della BTWC. L'UE ha inoltre presentato documenti di lavoro sul tema, fra l'altro, della biosicurezza e della bioprotezione.

(4) La sesta conferenza di revisione ha riaffermato l'impegno assunto dagli Stati parte di adottare le necessarie misure nazionali previste negli articoli I, III e IV della BTWC al fine di garantire la sicurezza e la protezione degli agenti microbiologici o altri agenti biologici o delle tossine nei laboratori e in altre installazioni, compreso durante il trasporto, nonché di impedire l'accesso non autorizzato a detti agenti e tossine e la loro rimozione. La conferenza ha inoltre esortato gli Stati parte aventi un'esperienza adeguata nell'adozione di misure giuridiche e amministrative per attuare le disposizioni della BTWC ad assistere gli altri Stati parte che ne facciano richiesta. La conferenza ha incoraggiato siffatta assistenza a livello regionale.

(5) La sesta conferenza di revisione ha deciso di discutere, nel 2008, e promuovere un'intesa comune e un'azione efficace per quanto concerne, fra l'altro, misure nazionali, regionali e internazionali intese a migliorare la biosicurezza e la bioprotezione, comprese la sicurezza e la protezione nei laboratori di agenti patogeni e tossine.

(6) La sesta conferenza di revisione ha inoltre osservato, nell'ambito dell'articolo VII della BTWC, che la preparazione a livello nazionale degli Stati parte rafforza le capacità internazionali di risposta a focolai epidemici, compresi quelli dovuti al presunto utilizzo di armi biologiche o tossiniche, nonché di indagine su tali eventi e di mitigazione dei loro effetti.

[1] GU L 65 del 7.3.2006, pag. 51.
[2] GU C 57 del 9.3.2006, pag. 1.
[3] GU L 88 del 25.3.2006, pag. 65.

(7) La sesta conferenza di revisione ha incoraggiato gli Stati parte, nell'ambito dell'articolo X della BTWC, a continuare a rafforzare le attuali organizzazioni e reti internazionali, in particolare quelle dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC), invitandoli a continuare a sostenere e/o a migliorare le capacità nazionali e regionali di indagine, rilevazione e diagnosi delle malattie infettive e altre possibili minacce biologiche, e di lotta contro le stesse, ed esortando gli Stati parte che sono in grado di farlo a continuare a sostenere, direttamente e tramite organizzazioni internazionali, le attività di sviluppo delle capacità negli Stati parte bisognosi di assistenza per quanto riguarda il controllo, la rilevazione e la diagnosi delle malattie infettive e la lotta contro di esse, nonché la ricerca nel settore.

(8) Il 15 giugno 2007 è entrato in vigore il «regolamento sanitario internazionale» (di seguito «RSI») avente ad oggetto la propagazione e il controllo delle epidemie di malattie infettive di qualsiasi origine e la risposta alle stesse, il quale impone agli Stati membri dell'OMS di sviluppare le capacità di base nei laboratori e la sorveglianza per consentire l'attuazione dell'RSI. Il segretariato dell'OMS è impegnato a sostenere gli Stati membri dell'organizzazione nell'attuare i rispettivi piani nazionali previsti dall'RSI tramite la sede centrale e gli uffici regionali dell'OMS, compreso l'ufficio OMS di Lione. Il programma di gestione dell'OMS per la riduzione del rischio biologico impartisce direttive su come dovrebbero funzionare i laboratori attraverso orientamenti normativi, workshop e formazioni sulle pratiche di biosicurezza, la bioprotezione nei laboratori e i codici di condotta per una ricerca responsabile nel campo delle scienze della vita. Ha inoltre un ruolo nella definizione degli orientamenti delle Nazioni Unite sul trasporto delle sostanze infettive. A norma dell'RSI i laboratori della sanità pubblica svolgono un ruolo anche nel prepararsi a far fronte alle minacce di tipo biologico, chimico, radiologico e nucleare. Le definizioni di biosicurezza e bioprotezione nei laboratori figurano nel «Manuale di sicurezza nei laboratori», 3ª edizione (2004), e in «*Biorisk management, Laboratory Biosecurity Guidance*» (2006).

(9) L'attuazione della presente azione comune è eseguita secondo l'accordo quadro in materia finanziaria e amministrativa (di seguito «accordo quadro») concluso tra la Commissione europea, da un lato, e le Nazioni Unite, dall'altro, che definisce un quadro per le Nazioni Unite e la Commissione europea inteso a rafforzare la loro cooperazione, compreso il partenariato operativo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. Al fine di dare applicazione immediata e pratica agli elementi pertinenti della strategia dell'UE, l'Unione europea contribuisce all'esecuzione delle decisioni adottate dagli Stati parte nella sesta conferenza di revisione della BTWC con i seguenti obiettivi:

a) garantire la sicurezza e la protezione di agenti microbiologici o altri agenti biologici o tossine nei laboratori e in altre installazioni, se del caso anche durante il trasporto, al fine di impedire l'accesso non autorizzato a detti agenti e tossine e la loro rimozione;

b) promuovere le pratiche di riduzione del rischio biologico e le attività di sensibilizzazione, ivi incluse la biosicurezza, la bioprotezione, la bioetica e la preparazione contro l'uso improprio deliberato di agenti biologici e tossine, grazie alla cooperazione internazionale in questo settore.

2. Per realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'UE vara progetti che consistono nelle seguenti misure:

a) organizzazione di workshop di sensibilizzazione, consultazioni e formazioni per le autorità competenti nei pertinenti settori e per i direttori/il personale di laboratorio a livello nazionale, subregionale e regionale, affinché le pratiche di riduzione del rischio biologico siano capite meglio ed attuate in modo efficace nei laboratori e in altre installazioni, se del caso anche durante il trasporto;

b) assistenza ad un paese prescelto per revisionare la capacità di risposta sanitaria nel quadro del rafforzamento della preparazione nazionale contro attacchi biologici, per sviluppare e attuare un piano di gestione della riduzione del rischio biologico, per quanto concerne in particolare la pratica e la sicurezza nei laboratori, e armonizzarlo con piani integrati di preparazione nazionale e rafforzare le prestazioni e la sostenibilità dei laboratori nazionali collegandoli a reti regionali e internazionali.

Una descrizione particolareggiata dei progetti in questione figura nell'allegato della presente azione comune.

Articolo 2

1. La presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante (di seguito «SG/AR»), è responsabile dell'attuazione della presente azione comune. La Commissione è pienamente associata.

2. L'attuazione tecnica delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2 è a cura dell'OMS, compreso l'ufficio OMS di Lione.

L'OMS assolve i suoi compiti sotto il controllo dell'SG/AR che assiste la presidenza. A tal fine l'SG/AR stabilisce le necessarie modalità con l'OMS.

3. La presidenza, l'SG/AR e la Commissione si tengono regolarmente informati in merito all'attuazione della presente azione comune, secondo le rispettive competenze.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2 è pari a 2 105 000 EUR, a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite conformemente alle procedure e alle norme della Comunità applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2, che assumono la forma di aiuto non rimborsabile. A tal fine, la Commissione conclude un accordo di finanziamento con l'OMS. Detto accordo prevede che l'OMS deve assicurare che la visibilità del contributo dell'UE sia adeguata alla sua entità, anche attraverso la partecipazione di esperti UE.

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente azione comune. Essa informa il Consiglio sulle eventuali difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4

La presidenza, assistita dall'SG/AR, riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente azione comune sulla scorta di relazioni trimestrali elaborate dall'OMS. Su tali relazioni il Consiglio baserà la propria valutazione. La Commissione è pienamente associata e riferisce al Consiglio in merito agli aspetti finanziari dell'attuazione della presente azione comune.

Articolo 5

La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa scade ventiquattro mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione qualora entro tale termine non sia stato concluso un accordo di finanziamento.

Articolo 6

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC

ALLEGATO

DESCRIZIONE DEI PROGETTI DA FINANZIARE:

1. **Obiettivi generali**

L'obiettivo generale della presente azione comune è quello di sostenere, tramite i progetti descritti in appresso, l'attuazione della BTWC, in particolare gli aspetti relativi alla sicurezza e alla protezione degli agenti microbiologici o altri agenti biologici e delle tossine nei laboratori e in altre installazioni, se del caso anche durante il trasporto, al fine di impedire l'accesso non autorizzato a detti agenti e tossine e la loro rimozione.

L'obiettivo è altresì quello di contribuire all'opera di sensibilizzazione alle pratiche di gestione dei rischi biologici e di promuovere, segnatamente mediante il progetto 2, l'armonizzazione delle buone prassi nazionali di laboratorio e una risposta agli agenti biologici con una preparazione generale contro gli attacchi biologici a livello nazionale.

2. **Obiettivi specifici legati al progetto**

I progetti descritti in appresso riguarderanno tre settori particolarmente preoccupanti nell'ambito della propagazione accidentale e deliberata di malattie:

1) il rischio che terroristi o altri criminali abbiano accesso ad agenti patogeni biologici e tossinici pericolosi. L'intenzione dei terroristi di acquisire e utilizzare la malattia come arma deve essere controllata. Episodi come l'invio di lettere contenenti spore di antrace negli USA nel 2001, possono provocare gravi turbative d'ordine politico ed economico;

2) un notevole aumento di nuovi laboratori in generale, e in particolare di laboratori ad alto contenimento che accusano ritardi per quanto riguarda il rispetto di norme adeguate in materia di biosicurezza e bioprotezione. Negli ultimi anni un numero considerevole di paesi, compresi quelli con risorse limitate, hanno stanziato fondi per costruire laboratori ad alto contenimento. Se ciò consente da un lato agli scienziati di tali paesi di acquisire esperienza nella manipolazione di agenti patogeni pericolosi quali il corona virus della SARS o i virus responsabili della febbre emorragica virale, dall'altro può anche comportare rischi, soprattutto nei paesi che non sono in grado di destinare fondi sufficienti alla manutenzione a lungo termine delle loro installazioni né forniscono adeguata formazione al personale;

3) il verificarsi di incidenti di laboratorio e il rilascio accidentale di biomateriali estremamente pericolosi a causa di pratiche inadeguate di biosicurezza e bioprotezione nei laboratori e in altre installazioni, e l'inosservanza dei regolamenti delle Nazioni Unite relativi all'imballaggio e al trasporto di sostanze infettive. Tre incidenti di laboratorio distinti riguardanti la SARS, verificatisi in Asia nel 2003 e 2004, e il decesso recente avvenuto in Russia in seguito ad un'infezione da virus della febbre emorragica Ebola contratta in laboratorio, nonché carenze nelle pratiche di biosicurezza che hanno portato a infezioni contratte in laboratorio (tularemia e melioidosi) negli USA sono esempi che illustrano i rischi associati inerenti a pratiche inadeguate di biosicurezza e bioprotezione in laboratorio per migliorare le quali è necessario un maggiore impegno attraverso pratiche di gestione e formazione del personale, indipendentemente dal tipo di ambiente di laboratorio (umano, animale o agricolo) in cui si trova il lavoratore.

2.1. *Progetto 1: promozione della gestione della riduzione dei rischi biologici tramite la mobilitazione regionale e nazionale*

Finalità del progetto

Finalità del progetto è incoraggiare gli Stati ad assumersi la responsabilità di elaborare programmi destinati ad evitare l'esposizione o il rilascio accidentali e a prevenire l'acquisizione abusiva o l'uso improprio intenzionali di agenti biologici nei laboratori. Il progetto coinvolgerà i responsabili politici nazionali nel settore della sanità nonché i direttori e il personale di laboratorio al fine di incoraggiarli ad impegnarsi a favore di una cultura della biosicurezza e della bioprotezione. Il progetto contribuirà inoltre allo sviluppo di programmi di riduzione dei rischi biologici a livello nazionale, regionale e internazionale, anche attraverso il collegamento in rete di laboratori e la definizione armonizzata di biosicurezza e bioprotezione nei laboratori dei paesi della regione, allo scopo di promuovere la trasparenza e l'impegno a favore della bioetica (compresa la promozione della non proliferazione). Sarà prestata particolare attenzione alla creazione di una rete intersettoriale tra la sanità pubblica e altri settori quali la salute degli animali e l'ambiente, al fine di assicurare un approccio coordinato e globale alla riduzione dei rischi biologici.

Risultati del progetto

i) Le regioni e i paesi saranno impegnati in un dialogo attivo sulle questioni connesse alla sicurezza e alla protezione degli agenti biologici e tossinici pericolosi nei laboratori e in altre installazioni;

ii) sarà stilato l'inventario delle pratiche esistenti di biosicurezza e bioprotezione nei laboratori;

iii) sarà sostenuto lo sviluppo di piani nazionali, in particolare nel rispetto dell'RSI, regolamentazioni sugli agenti patogeni e misure di controllo al fine di rafforzare la sicurezza e la protezione nella manipolazione di materiali altamente infettivi;

iv) saranno sviluppati programmi di formazione destinati ai responsabili politici, ai direttori e al personale di laboratorio affinché continuino ad impegnarsi a favore delle pratiche di riduzione dei rischi biologici (sono comprese la bioetica e la promozione dei codici di condotta);

v) saranno forniti i mezzi per collegare le parti interessate nazionali tra di loro e con organizzazioni internazionali (fra cui la FAO, l'OIE e l'IPPC) al fine di sostenerne le attività e aiutarle a diventare partner mondiali responsabili in seno agli enti professionali regionali e alle reti internazionali.

Descrizione del progetto

a) Workshop di mobilitazione a livello regionale per sensibilizzare alla gestione della riduzione dei rischi biologici e per intraprendere iniziative operative concrete incentrate sui paesi nel settore della biosicurezza e della bioprotezione

Nel 2006 l'OMS ha organizzato workshop di sensibilizzazione alla gestione della riduzione dei rischi biologici in America centrale e meridionale, nei paesi del Mediterraneo orientale e nei paesi africani anglofoni. Completerà questo primo ciclo informativo di sensibilizzazione globale nelle restanti regioni e darà un seguito a tali sforzi mediante attività di mobilitazione più mirate per soddisfare le specifiche esigenze dei paesi nelle regioni selezionate, anche per quanto riguarda la bioetica e i codici di condotta. Al fine di evitare doppioni e di coordinare e armonizzare gli approcci, l'OMS consulterà le parti interessate e i donatori (attori internazionali e organizzazioni non governative) sui progetti in corso e sulle esigenze in termini di assistenza.

Sono previsti cinque workshop regionali che potrebbero essere rivolti alle seguenti regioni: Africa subsahariana, America meridionale, Asia del Sud e del Sud-Est, Asia dell'Est/Pacifico occidentale, Asia centrale e paesi dell'Europa orientale (compresa la Russia).

b) Consultazioni con le autorità competenti interessate per coinvolgerle nella gestione della riduzione dei rischi biologici nel settore sanitario

L'OMS procederà a consultazioni con le autorità competenti nei settori pertinenti e con i direttori dei laboratori di riferimento per incoraggiarli a impegnarsi nella gestione della riduzione dei rischi biologici. Sono previste almeno quattro visite. I paesi da visitare saranno scelti in seguito a un processo di consultazione nell'ambito del comitato direttivo e la selezione dei paesi terrà conto del loro impegno a favore dell'attuazione della politica di non proliferazione.

c) Workshop approfonditi su temi specifici relativi alle pratiche di riduzione dei rischi biologici

L'OMS organizzerà almeno due workshop regionali per discutere temi specifici destinati ad approfondire la conoscenza degli elementi delle pratiche di riduzione dei rischi biologici con i responsabili politici in materia di sanità e con i direttori e il personale di laboratorio. Si affronteranno questioni relative alla legislazione e alla gestione e si discuterà come assicurare la sostenibilità dei programmi tramite reti, seminari ed enti professionali. I seminari riguarderanno in primo luogo i paesi del Mediterraneo orientale e dell'Europa orientale, o altri paesi interessati dalla procedura di selezione del progetto 2.

2.2. *Progetto 2: rafforzamento della sicurezza e delle pratiche di gestione dei laboratori contro i rischi biologici (modello dimostrativo per i paesi)*

Finalità del progetto

i) Stabilire l'inventario delle capacità di risposta sanitaria e valutarle, in particolare con riguardo agli agenti biologici e tossinici, nell'ambito del rafforzamento della preparazione nazionale contro gli attacchi biologici collegando il settore sanitario con i settori degli affari esteri, della giustizia, dell'ambiente, del commercio, dell'agricoltura (e della salute animale) e dell'intelligence;

ii) organizzare un forum per tenere informati e collegati gli attori nazionali interessati per quanto riguarda la preparazione e la capacità di risposta in materia di sanità pubblica;

iii) sviluppare un piano di gestione della riduzione dei rischi biologici, per quanto concerne in particolare la pratica di laboratorio e la sicurezza, armonizzandolo con piani integrati di preparazione nazionale;

iv) attuare il piano di gestione nazionale della riduzione dei rischi biologici, per quanto concerne in particolare la pratica di laboratorio e la sicurezza;

v) individuare e rafforzare le prestazioni, la capacità e la sostenibilità dei laboratori nazionali attraverso il loro collegamento con reti di laboratori regionali e internazionali.

Risultati del progetto

i) Rafforzamento del programma del paese selezionato al fine di minimizzare i rischi biologici;

ii) miglioramento delle conoscenze e maggiore fiducia tra le parti interessate a livello nazionale riguardo al ruolo svolto dal settore della sanità pubblica in risposta agli incidenti biologici;

iii) collegamento della componente di laboratorio biologico con le parti interessate a livello nazionale nell'ambito della risposta agli incidenti biologici;

iv) miglioramento della sicurezza, della qualità e delle prestazioni di laboratorio;

v) continuità assicurata della qualità e connettività dei laboratori riconosciuti mediante convalida regionale e internazionale;

vi) fornitura al paese di capacità essenziali di laboratorio nel rispetto delle disposizioni dell'RSI.

Descrizione del progetto

Ai fini di quanto descritto sopra, il progetto sarà attuato in un arco di tempo appropriato che richiederà un impegno prolungato da parte sia del paese richiedente che dell'UE. Il progetto sarà attuato in fasi. Un esperto distaccato a spese dell'UE dovrebbe essere nominato capo del progetto per paese.

Fase preparatoria

L'OMS individuerà un certo numero di paesi candidati al progetto, al fine di raccomandare agli Stati membri dell'UE, tramite il comitato direttivo, un candidato idoneo. I criteri di selezione si baseranno in via prioritaria sugli aspetti relativi alla non proliferazione. L'OMS e la presidenza, assistita dall'SG/AR, terranno discussioni esplorative con i paesi candidati. Sulla base dei progressi scaturiti da tali discussioni, l'OMS effettuerà nei paesi delle visite esplorative preliminari, rilevanti per la fase successiva del progetto. L'OMS designerà un responsabile di progetto, cittadino di uno degli Stati membri dell'UE.

Al termine del processo preparatorio, sarà firmato un memorandum d'intesa dall'UE (rappresentata a tale scopo dalla presidenza, assistita dall'SG/AR), dall'OMS e dal paese selezionato.

Fase esplorativa

Nella fase esplorativa, l'OMS vaglierà le attività e i mezzi nazionali a disposizione del paese selezionato contro rischi biologici e aiuterà lo stesso ad armonizzarli con la preparazione nazionale contro gli incidenti biologici. Questo includerà il completamento dell'esercizio di valutazione degli incidenti biologici e del piano di coordinamento per informare tutte le parti interessate sullo stato di preparazione nazionale contro gli incidenti biologici, e l'avvio dell'armonizzazione delle responsabilità in materia di sanità pubblica nel piano di preparazione nazionale per le minacce biologiche e/o gli incidenti e le emergenze di sanità pubblica di portata internazionale.

Fase di assistenza tecnica

In questa fase, l'obiettivo è rafforzare le pratiche di laboratorio per rispondere a un evento sanitario di portata internazionale e per garantire che le prestazioni di laboratorio siano sicure e i relativi risultati siano convalidati a livello nazionale, regionale e internazionale. Per conseguire tali obiettivi sarà fornita ai responsabili una formazione nel settore della sanità pubblica e della risposta agli attacchi biologici. Saranno elaborati piani per le infrastrutture di laboratorio e i professionisti del paese in materia di biosicurezza saranno collegati alle reti internazionali, anche attraverso la partecipazione alle riunioni e conferenze annuali delle associazioni internazionali di biosicurezza.

Fase di valutazione

L'OMS predisporrà, su base trimestrale e in cooperazione con il paese selezionato, relazioni che valuteranno l'attuazione dei piani di preparazione nazionale contro gli attacchi biologici nonché le prestazioni dei laboratori nazionali dal punto di vista della biosicurezza e della bioprotezione, e trasmetterà tali relazioni di valutazione alla presidenza, assistita dall'SG/AR, e alla Commissione.

3. **Durata**

La durata totale stimata per l'attuazione della presente azione comune è di 24 mesi.

4. **Beneficiari**

I beneficiari sono gli Stati parte della BTWC o gli Stati che hanno avviato il processo di ratifica/adesione. L'azione comune è principalmente rivolta ai paesi e alle regioni che sono vulnerabili a causa di pratiche rischiose nei laboratori biologici, che accrescono ulteriormente il rischio di perdita, furto e uso improprio di microrganismi ad alto rischio e dei loro prodotti.

5. **Ente incaricato dell'attuazione del progetto**

La presidenza, assistita dall'SG/AR, è responsabile dell'attuazione e della supervisione dell'azione comune in fase di attuazione. La presidenza affiderà l'attuazione tecnica all'OMS.

I progetti saranno attuati dal personale dell'OMS in collaborazione, ove opportuno, con gli Stati membri (esperti degli Stati membri) dell'OMS, in particolare gli Stati membri dell'UE. Nel caso di assunzione di nuovo personale per l'attuazione del progetto, dovrebbe essere accordata la preferenza ai cittadini degli Stati membri dell'UE. L'attuazione dell'azione comune sarà supervisionata da un comitato direttivo comprendente rappresentanti dell'OMS, della presidenza dell'UE assistita dall'SG/AR e della Commissione. Le riunioni del comitato direttivo si terranno ogniqualvolta necessario, ma almeno due volte l'anno, per riesaminare i progressi e per discutere di questioni inerenti all'attuazione. Questo garantirà l'armonizzazione dell'attuazione del progetto nel suo insieme e delle relazioni di valutazione. Il comitato direttivo fungerà inoltre da meccanismo di selezione dei paesi per il progetto 1 b) e il progetto 2.